



DECRETO DEL SINDACO NR. 4/2020 DEL 17/03/2020

OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 – RGPD E ART. 2 quaterdecies DEL D. LGS. N. 196/2003

IL SINDACO

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, all'art. 4 punto 8 definisce "Responsabile del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il Comune di Montecreto è Titolare del trattamento dei dati personali necessario per i procedimenti amministrativi afferenti le funzioni istituzionali affidate dalla legge e che il Sindaco rappresenta il Comune nella qualità di Titolare del trattamento e ne svolge le relative funzioni;

Considerato che l'art. 28 del GDPR dispone che:

- 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.*
- 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.*
- 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
a) *tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;**



- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
- h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.



7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione."

Evidenziato che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24/05/2018 è stato approvato il modello organizzativo dell'Ente per la gestione degli adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sulla base di aree omogenee di trattamento e profili limitati di autorizzazione che ricalcano le Aree, unità organizzative di massima dimensione del Comune, come descritte nel registro dei trattamenti dell'ente, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del RGPD, anch'esso approvato con il medesimo atto deliberativo;
- il Segretario Comunale è stato nominato, con Decreto del Sindaco n. 3/2020 in data 12/02/2020, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Montecreto (ai sensi dell'art. 1, c. 7 ss., della L. n. 190/2012 nonché dell'art. 43, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);
- a capo delle unità amministrative di massima dimensione di questo Comune, denominate Aree, sono preposti Responsabili con funzioni di Posizione Organizzativa, individuati con specifico decreto sindacale di nomina;

Richiamato l'art. 2 quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" introdotto dall'art. 2, c. 1, lett. F) del D. Lgs. n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" il quale prevede testualmente:

"Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati:

1. Il Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate che operano sotto la loro autorità;
2. Il Titolare o il Responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare il trattamento dei dati personali alle persone che operano sotto la propria autorità diretta."



Considerato che il Segretario comunale ed i Responsabili di Area sono in grado di offrire, ciascuno per le proprie funzioni attribuite, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i trattamenti dei dati personali siano effettuati in conformità al RGPD;

Dato atto che con proprio Decreto n. 4 del 24/05/2018 è stato designato, fino al 31/12/2020, Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) per il Comune di Montecreto, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 39 del RGPD, la società LEPIDA S.P.A. di Bologna, il cui referente individuato per l'ente è il Dott. Sergio Duretti;

DECRETA

1. Di designare, ai sensi dell'art. 28 del RGPD e dell'art. 2 quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003, Responsabili interni del trattamento dei dati personali oggetto di trattamento da parte del Comune di Montecreto, anche con modalità elettronica:
 - Il Segretario comunale pro tempore per quanto riguarda i trattamenti afferenti le funzioni attribuite di Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Montecreto ai sensi dell'art. 1, c. 7 ss., della L. n. 190/2012, nonché dell'art. 43, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa riconducibili al ruolo;
 - I Responsabili di Area con funzione di Posizione Organizzativa dell'Ente (Area Amministrativa Contabile e Area Tecnico Manutentiva) per quanto riguarda i trattamenti afferenti le funzioni a ciascun attribuite con i rispettivi decreti sindacali di nomina, in riferimento all'Area di competenza;
2. Di incaricare il Segretario comunale ed i Responsabili di Area, nel corso del loro incarico, a trattare i dati rispettando scrupolosamente le vigenti disposizioni in materia ed i compiti e le istruzioni impartite dal Titolare;
3. Di dare atto che:
 - La durata della Responsabilità dei trattamenti assegnati è pari a quella degli incarichi di responsabilità dell'Area di riferimento;
 - Ai Responsabili nominati è consentita, nell'ambito del personale assegnato all'Area di competenza, in qualsiasi forma giuridica di rapporto, la nomina di sub responsabili del trattamento o di incaricati o autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del RGPD, nel rispetto degli obblighi contrattuali che li legano al Titolare;
4. Di trasmettere copia del presente Decreto al Segretario comunale ed ai Responsabili di Area unitamente a nota riportante le istruzioni per il trattamento dei dati personali, fornite ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del RGPD;



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



SERVIZI DEMOGRAFICI

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente ed ai Provvedimenti del Garante della Privacy in materia di protezione dei dati personali.

Montecreto, 17/03/2020

IL SINDACO